



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Area Legale e Affari Generali
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

Decreto n. 611
Anno 2024

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTO** il D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n.135 sul rimborso delle spese di patrocinio legale, Art.18;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 novembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26.07.2018;
- VISTA** la bozza di Regolamento per il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, predisposto dall'Area Legale e Affari Generali;
- ACQUISITO** il parere del Prof. Roberto Poli in qualità di Delegato del Rettore per i Regolamenti e Affari Legali;
- ACQUISITO** il parere del Direttore dell'Area Legale e Affari Generali, Avv. Iosè Guzzo, in ordine alla conformità di tale bozza di Regolamento alle vigenti Norme di Legge, alla luce della istruttoria curata dalla Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti e del Responsabile del Settore di afferenza;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 31.05.2024, in cui è stato approvato il Regolamento suddetto;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 24.06.2024 in cui è stato espresso parere favorevole sul Regolamento per il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

DECRETA

ART. 1 - È emanato il Regolamento per il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che si allega sub. lett. A.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla sezione "Norme e Regolamenti".

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.

2 LUG. 2024

IL RETTORE
(Prof. Marco DELL'ISOLA)



Il Responsabile del Settore Legale
(Avv. Maria Rosaria Marrocco)

Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(Dott. Maria Teresa Pirollo)

Maria Teresa Pirollo

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**





Allegato A

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA
DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ
CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

INDICE

TIT.I – Disposizioni generali	pag. 2
CAPO I – Principi fondamentali	pag. 2
Art. 1 – (Oggetto e ambito di applicazione)	pag. 2
Art. 2 – (Presupposti)	pag. 2
Art. 3 – (Esclusioni)	pag. 3
TITOLO II – (Strutture)	pag. 3
CAPO II – (Requisiti e procedure)	pag. 3
Art. 4 – (Conflitto di interesse)	pag. 4
Art. 5 – (Anticipazioni)	pag. 4
Art. 6 – (Patrocinio legale del Personale)	pag. 5
Art. 7 – (Richiesta di rimborso)	pag. 5
Art. 8 – (Limiti di rimborsabilità)	pag. 6
Art. 9 – (Rimborso delle spese legali nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti)	pag. 7
Art. 10 – (Provvedimento finale e termini)	pag. 7
TITOLO III – (Norme finali e transitorie)	pag. 7
CAPO III – (Disposizioni finali)	pag. 7
Art. 11 – (Entrata in vigore)	pag. 8



TITOLO I
(Disposizioni Generali)
CAPO I

Principi fondamentali

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 25 Marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135 e ss.mm.ii., la fattispecie del rimborso delle spese legali e, in particolare, le condizioni e le modalità di rimborso delle spese legali che i dipendenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, convenuti in giudizio, abbiano sostenuto a causa e in dipendenza di un procedimento giudiziario, per responsabilità civile, penale, amministrativa e amministrativo-contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dell'Università (Professori, Ricercatori, Dirigenti, Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato.
3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente Regolamento, si applica anche agli eredi dell'interessato che abbia presentato tempestiva e rituale istanza di rimborso e sia deceduto prima della definizione del procedimento di rimborso. La circostanza che il dipendente, in pendenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 comma 1, non abbia formulato l'istanza di rimborso prima dell'intervenuto decesso, non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, da presentarsi entro un anno dalla definizione del procedimento che esclude la responsabilità del dipendente deceduto.

Art.2

(Presupposti)

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto organico o di servizio, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 1, comma 2;
 - b) connessione diretta - nesso di strumentalità - dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento definitivi di esclusione della responsabilità, all'esito di giudizio penale, civile, amministrativo, amministrativo-contabile in ordine ai fatti addebitati;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, secondo le regole ed i limiti previsti dal presente Regolamento;
 - e) assenza di conflitto di interessi tra l'Università e l'interessato secondo quanto previsto



dall'articolo 4 del presente Regolamento.

f) fattura dettagliata-analitica, già liquidata e quietanzata dall'Avvocato del richiedente.

In caso di incertezza in ordine all'esistenza anche di uno solo dei sopra citati presupposti, l'Amministrazione universitaria potrà chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto in presenza di una sentenza o provvedimento giudiziario che escluda, con formula piena, la responsabilità del dipendente, risultando inidonea ogni ulteriore formula che definisca il giudizio solo in rito (es. prescrizione del reato).

3. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett.d) la congruità degli importi è:

a) verificata, in via ordinaria, dal Direttore dell'Area Legale e Affari Generali e, valutata, per i casi controversi, dall'Avvocatura Generale dello Stato, su apposita richiesta dell'Amministrazione universitaria.

Art.3 (Esclusioni)

1. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio, fatto salvo il caso in cui il dipendente, convenuto in giudizio per fatti attinenti a compiti istituzionali, a fini difensivi, abbia proposto azione riconvenzionale nell'ambito dello stesso giudizio.

2. Quando sono attive polizze universitarie a garanzia del rischio spese legali, contratte separatamente ai sensi dell'articolo 1910 cc, sia dal dipendente che dall'Università presso diversi assicuratori, il personale che ne benefici ne dovrà dare avviso al proprio assicuratore nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, dandone comunicazione obbligatoria all'Università che potrà a sua volta assolvere allo stesso obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1913 cc. In tali casi il diritto del dipendente troverà soddisfazione tramite la percezione dell'indennizzo assicurativo, dovuta secondo i rispettivi contratti attivi, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare delle spese legali sostenute; L'Università sarà tenuta al rimborso diretto solo per la quota parte eventualmente non coperta dalle garanzie assicurative.

TITOLO II (Strutture) CAPO II (Requisiti e procedure)



Art.4

(Conflitto di interesse)

1. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si terrà conto esclusivamente dei fatti in contestazione che devono configurarsi - anche solo in via potenziale - in contrasto con gli interessi dell'Università.
2. La situazione del conflitto di interessi risulta integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, e non idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione universitaria.
3. La valutazione affermativa della sussistenza del conflitto di interessi costituisce motivazione del provvedimento di diniego.
4. L'eventuale valutazione iniziale sulla sussistenza del conflitto di interesse, rilevante ai fini del successivo art. 5, non pregiudica il diritto al rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.
5. La valutazione sulla sussistenza del conflitto di interesse è demandata all'Avvocatura di Stato, ai sensi dell'Art. 13 del Regio Decreto 30 ottobre 1993 n. 1611.

Art.5

(Anticipazioni)

1. Esclusi i casi relativi a procedimenti avviati avanti alla Corte dei Conti, in presenza dei presupposti enunciati all'articolo 2, comma 1 (con esclusione della lett. c) e nel caso in cui non intenda chiedere l'assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 6, o vi sia conflitto di interessi della stessa, oppure quest'ultima non accetti di rappresentare il dipendente, l'Università può concedere, a coloro che ne facciano espressa richiesta, anticipazioni sul rimborso delle spese legali, in corso di giudizio. L'Università, in tal caso, sopporterà gli oneri di difesa soltanto ove i fatti controversi rientrino a pieno titolo nell'espletamento dei compiti d'ufficio. Inoltre, dovrà essere attentamente valutato l'interesse, diretto o indiretto, che il caso concreto presenta per l'Università, sempre che l'anticipazione soddisfi in via diretta e indiretta, gli interessi dell'Università con riguardo al caso concreto. Non verrà fornita alcuna anticipazione ove i comportamenti addebitati all'interessato configurino un possibile conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 4.
2. Ai fini di ottenere l'anticipazione, l'interessato dovrà allegare, oltre alla fattura del proprio legale debitamente quietanzata, anche ogni utile documentazione che consenta all'Università la puntuale valutazione della sussistenza dei requisiti per l'anticipazione.



3. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione, sopravvenga sentenza o provvedimento definitivi, che abbiano accertato la responsabilità in ordine ai fatti addebitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lett. c), l'Università procede, nei confronti dell'interessato, al recupero delle somme già anticipate, anche mediante ritenuta diretta sino ad un quinto degli emolumenti corrisposti al dipendente e nel rispetto di ogni norma di legge vigente in materia.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Art. 6

(Patrocinio legale del personale)

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, esclusi i procedimenti avviati avanti alla Corte dei Conti e qualora i tempi per la difesa lo consentano, l'Università – laddove sussista nel caso concreto un proprio interesse, diretto o indiretto -, può valutare l'opportunità di chiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa dell'interessato, ai sensi dell'art. 44 R.D. n. 1611/1933 ss.mm.ii., salvo che sussista conflitto d'interessi di quest'ultimo con l'Università di cui all'articolo 4.
2. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato Generale dello Stato ne riconosca la opportunità.
3. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata dall'Università, dandone contestuale comunicazione all'interessato, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 2 comma 1.
4. In caso di assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa dell'interessato, quest'ultimo – qualora intenda comunque avvalersi anche di un legale di propria fiducia - potrà presentare la richiesta di rimborso di cui all'articolo 7.

Art.7

(Richiesta di rimborso)

1. Ai fini del rimborso ed entro un anno dalla conclusione del procedimento che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, l'interessato deve presentare apposita istanza all'Università corredata da:
 - a) copia integrale - comprensiva delle motivazioni - della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento escludendo la responsabilità;
 - b) copia della fattura, quietanzata e sottoscritta dal proprio legale;
 - c) prospetto di calcolo dei compensi professionali, oneri di legge inclusi, redatto secondo i parametri di cui al D.M. vigente in relazione al procedimento per il quale si chiede il



rimborso, predisposto dal proprio legale, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte;

- d) il prospetto di cui alla lettera c), deve essere corredato della relativa documentazione e dalla relazione del proprio legale riportante le attività svolte, nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per eventuali ulteriori attività di assistenza professionale ricevuta, delle quali si intenda chiedere il rimborso ai sensi di legge;
- e) comunque ogni documentazione utile a permettere all'Università la piena conoscenza della vicenda e delle attività legali resesi necessarie.

- 2. Non verranno ammesse a rimborso le spese non documentate e quelle per le quali non sia contemplato il diritto al rimborso.

Art. 8

(Limiti di rimborsabilità)

1. Il rimborso delle spese legali, è disposto nel limite dei valori medi dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense secondo le tariffe di cui al D.M. vigente ed applicabili in relazione al procedimento per il quale è chiesto il rimborso.
2. Nei giudizi per responsabilità penale, in casi di particolare complessità, previo eventuale parere da parte dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611/1933 e di ogni altra norma di legge vigente, l'Università si riserva la possibilità di autorizzare la deroga al limite dei valori medi dei parametri forensi di cui al comma 1 del presente articolo, fino al limite massimo previsto da detti parametri per ogni fase del giudizio dichiarata o prevista nello stesso.
3. Nel caso in cui più dipendenti, aventi la medesima posizione processuale, siano assistiti dallo stesso avvocato, si applicano i criteri di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, e 12, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
4. Il rimborso delle spese legali ammissibili è corrisposto anche con riferimento alle prestazioni di più di un avvocato di fiducia, nel limite massimo globale di spese di difesa comunque rientrante nei parametri di cui ai precedenti commi, restando esclusa la duplicazione di costi per ogni legale.
5. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità e/o in altri casi ammessi ai sensi della normativa vigente, previo eventuale parere da parte dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611/1933 e di ogni altra norma di legge vigente, l'Università si riserva la possibilità di autorizzare la deroga al limite di cui al comma 4, nel caso di comprovata necessità di assistenza di difesa prestata da più avvocati di fiducia.
6. Sono ammissibili al rimborso, oltre alle spese per la difesa legale, anche le spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto indispensabili alla difesa in giudizio dell'interessato, nei limiti dei tariffari professionali applicabili allo specifico



consulente e con criteri di contenimento della spesa ricavabili dai commi precedenti, ossia con applicazione dei tariffari medi, ove esistenti per la categoria professionale di appartenenza, o altro criterio simile desumibile dai parametri applicati dal Giudice al CTU nella medesima branca professionale del CTP; in tali casi l'interessato deve trasmettere tutta la documentazione rilasciata dal perito o dal tecnico nonché la relazione tecnica peritale.

7. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett d), la congruità della richiesta e la corrispondenza con i parametri dei tariffari applicabili al procedimento per il quale si chiede il rimborso, tenuto conto di quanto documentato dal richiedente, è verificata dall'Avvocatura Generale di Stato, mediante apposita richiesta di parere ex articolo 13 R.D. n. 1611 del 1933, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella relativa alla tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR, *General Data Protection Regulation*, D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e di ogni altra norma vigente);

Art. 9

(Rimborso spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti)

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, Decreto Legislativo n. 174/2016 ss.mm.ii., il rimborso delle spese legali viene riconosciuto nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio con esclusione di ogni responsabilità per danno erariale, stabilisce l'ammontare dei compensi professionali spettanti alla difesa del dipendente.

Art.10

(Provvedimento finale e termini)

1. Il procedimento di accoglimento o diniego della istanza di rimborso delle spese legali si conclude con il relativo Decreto del Direttore Generale, adottato entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, nel caso in cui sia completa di ogni allegazione richiesta e salva la possibilità per l'Università di prorogare motivatamente tale termine in caso di necessità istruttorie o di ogni altro caso di comprovata necessità.

2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Università richieda il parere all'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 8 commi 2, 5 e 7 del presente Regolamento, oppure un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad uffici diversi da quello responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Ufficio responsabile del procedimento la documentazione istruttoria.

TITOLO III

(Norme finali e transitorie)

CAPO III

(Disposizioni finali)



**Art. 11
(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione ed è pubblicato sull'Albo on line e sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Per eventuali controversie, è competente il Foro di Cassino.
3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente in materia.